

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 18 marzo 1980****che modifica gli allegati della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali****(80/393/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per l'uniforme applicazione della direttiva 77/93/CEE, è opportuno precisare sul piano comunitario il significato dell'espressione «virus nocivi e micoplasmi» dei vegetali da frutta (particolarmente per quanto concerne l'allegato I, parte A, lettera e), punto 1); che a tal fine occorre modificare l'allegato I, parte A, lettera e), nonché l'allegato II, parte A, lettera d); che i «requisiti particolari» (allegato IV, parte A), fissati a proposito degli organismi nocivi in questione, devono essere adeguati in funzione delle suddette modifiche;

considerando che è necessario prevenire i rischi che possono derivare dall'introduzione di organismi nocivi sconosciuti nella Comunità, attraverso taluni materiali di selezione della patata; che le misure di protezione prese a tale proposito nell'allegato III, parte A, devono pertanto essere estese;

considerando che le misure previste dalla suddetta direttiva per il legno rotondo di quercia allo scopo di proteggere la Comunità contro l'introduzione dell'organismo nocivo che provoca l'avvizzimento della quercia (*Ceratocystis fagacearum*) si sono rivelate insufficienti sotto certi aspetti e più rigorose del necessario sotto altri; che pertanto i «requisiti particolari» concernenti tale malattia (allegato IV, parte A, punto 2), devono tener conto delle garanzie tecniche riconosciute in seguito;

considerando che è inoltre opportuno precisare alcune disposizioni degli allegati della direttiva ed eliminarne alcune ambiguità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue:

1. Nella parte A, lettera a), sono aggiunti i seguenti punti:

- «17. *Arrhenodes minutus* Drury
- 18. *Pseudopityophthorus minutissimus* Zimm.
- 19. *Pseudopityophthorus pruinosus* Eichh.»

2. Il testo della parte A, lettera e), punto 1, è sostituito dal testo seguente:

- «1. Virus nocivi ed organismi nocivi simili ai virus dotati di azione patogena nei confronti di *Cydonia* Mill., *Fragaria* (Tourn.) L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L.:
 - a) Apple proliferation mycoplasma
 - b) Apricot chlorotic leafroll mycoplasma
 - c) Cherry raspleaf virus (American)
 - d) Peach mosaic virus (American)
 - e) Peach phony rickettsia

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

- f) Peach rosette mycoplasm
- g) Peach yellows mycoplasm
- h) Pear decline mycoplasm
- i) Plum line pattern virus (American)
- k) Raspberry leaf curl virus (American)
- l) Sharka virus
- m) Strawberry latent «C» virus
- n) Strawberry vein-banding virus
- o) Strawberry witches' broom pathogen
- p) X-disease mycoplasm
- q) altri virus nocivi ed organismi patogeni simili ai virus, dei quali non è attestata l'esistenza nella Comunità».

3. Nella parte B, lettera c), punti 6 e 7, colonna di destra, sono aggiunti i termini «Regno Unito (Irlanda del Nord)».

Articolo 2

L'allegato II della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue:

1. Nella parte A, lettera a), punto 9, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:
«Legname di conifere (Coniferae) con corteccia, originario di paesi extraeuropei».
2. Nella parte A, lettera c), punto 3, versione inglese, i termini «Iris rhizomes» sono sostituiti dai termini «Iris bulbs».
3. Nella parte A, lettera c), punto 10, versione inglese, i termini «Flower corms» sono sostituiti dai termini «Flower bulbs».
4. Nella parte A della versione italiana il titolo della terza tabella «d) Virus e micoplasmi» è sostituito dal titolo seguente: «c) Crittogame».
5. Il testo della parte A, lettera d), è sostituito dal testo seguente:

«d) **Virus ed organismi patogeni simili ai virus:**

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Arabis mosaic virus	Fragole [<i>Fragaria</i> (Tourn.) L.], more/lamponi (<i>Rubus</i> L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Beet leaf curl virus	Barbabietole (<i>Beta vulgaris</i> L.), destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. Black raspberry latent virus	<i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
4. Cherry leaf roll virus	<i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
5. Cherry necrotic rusty mottle virus	Ciliegi (<i>Prunus avium</i> L.) destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6. Chrysanthemum stunt viroid	Crisantemi (<i>Chrysanthemum</i> Tourn. ex L. partim), ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi

Specie	Oggetto della contaminazione
7. Little cherry pathogen	Amareni (<i>Prunus cerasus</i> L.), ciliegi (<i>Prunus avium</i> L.), ciliegi ornamentali (<i>Prunus incisa</i> Thunb.; <i>Prunus sargentii</i> Rehd.; <i>Prunus serrula</i> Franch.; <i>Prunus serrulata</i> Lindl.; <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram; <i>Prunus subhirtella</i> Miq.; <i>Prunus yedoensis</i> Matsum.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi extraeuropei
8. Prunus necrotic ringspot virus	Rubus L., destinati alla piantagione
9. Raspberry ringspot virus	Fragole [<i>Fragaria</i> (Tourn.) L.], more/lamponi (<i>Rubus</i> L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. Stolbur pathogen	Solanacee, destinate alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. Strawberry crinkle virus	Fragole [<i>Fragaria</i> (Tourn.) L.], destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. Strawberry latent ringspot virus	Fragole [<i>Fragaria</i> (Tourn.) L.], more/lamponi (<i>Rubus</i> L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
13. Strawberry yellow edge virus	Fragole [<i>Fragaria</i> (Tourn.) L.], destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
14. Tomato black ring virus	Fragole [<i>Fragaria</i> (Tourn.) L.], more/lamponi (<i>Rubus</i> L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
15. Tomato spotted wilt virus	Tuberi di patata (<i>Solanum tuberosum</i> L.)»

6. Nella parte B, lettera c), punto 7, colonna di destra, sono aggiunti i termini «Regno Unito (Irlanda del Nord)».

Articolo 3

L'allegato III della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue:

1. Nella parte A, punto 5, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

«Paesi extraeuropei»

2. Il testo della parte A, punto 6, è sostituito dal testo seguente:

«6. Corteccia isolata di *Castanea* Mill.

Tutti i paesi».

3. Nella parte A, dopo il punto 6 è aggiunto il seguente punto 6 bis:

«6 bis. Corteccia isolata di *Quercus* L., ad eccezione di *Quercus suber* L.

Paesi dell'America settentrionale, Romania, Unione Sovietica».

4. Il testo della parte A, punto 9, è sostituito dal testo seguente:

«9. Vegetali delle specie di Solanum L. a tuberi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)	Tutti i paesi».
--	-----------------

5. Nella parte B, punto 7, colonna di destra, sono aggiunti i termini «Regno Unito (Irlanda del Nord)».

Articolo 4

L'allegato IV della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue:

1. Nella parte A, punto 1, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal testo seguente:

«1. Legname di conifere (Coniferae), originario di paesi extraeuropei».	
---	--

2. Nella parte A, il testo del punto 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, di Castanea e di Quercus, originario dei paesi dell'America settentrionale	<p>Il legname è scortecciato, e</p> <p>a) il legname è squadrato a tal punto che è scomparsa la superficie rotonda,</p> <p>b) oppure constatazione ufficiale che il tenore di umidità del legname non supera il 20 % calcolato sulla materia secca,</p> <p>c) oppure constatazione ufficiale che il legname è stato disinfettato mediante un trattamento adeguato all'aria calda o all'acqua calda».</p>
---	--

3. Nella parte A, punto 3, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

- | | |
|--|---|
| | <p>«a) Constatazione ufficiale che il legname è originario di regioni note per essere esenti da <i>Ophiostoma roboris</i> e <i>Endothia parasitica</i>, oppure</p> <p>b) il legname è scortecciato, e</p> <p>aa) il legname è squadrato a tal punto che è scomparsa la superficie rotonda, oppure</p> <p>bb) constatazione ufficiale che il tenore in umidità del legname non supera il 20 % calcolato sulla materia secca, oppure</p> <p>cc) constatazione ufficiale che il legname è stato disinfettato mediante un trattamento adeguato all'aria calda o all'acqua calda».</p> |
|--|---|

4. Nella parte A, punto 4, del testo tedesco, colonna di destra, fra la lettera a) e la lettera b) è inserito il termine «oder».
5. Nella parte A, dopo il punto 6, è aggiunto il seguente punto:

«6 bis. Corteccia isolata di *Quercus* L., ad eccezione di *Quercus suber* L., originaria di paesi diversi dall'America settentrionale, dalla Romania e dall'URSS.

Constatazione ufficiale che la corteccia è originaria di regioni note per essere esenti da *Endothia parasitica*».

6. Nella parte A, punto 7, lettera a) e punti 8, 9, 10, 11 e 12, lettera a), i termini «sul campo di produzione» sono sostituiti ogni volta dai termini «né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni».
7. Nella parte A, punto 9, lettera a), è soppresso il testo del secondo trattino nella colonna di destra.
8. Nella parte A, punto 14, i termini «di Ulmaceae» sono sostituiti dai termini «di *Ulmus* e di *Zelkova*».
9. Il testo della parte A, punti da 16 a 21, è sostituito dal testo seguente:

«16. Vegetali di *Cydonia* Mill., *Fragaria* (Tourn.) L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rosa* L., *Rubus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi sulla specie in causa.

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- per *Fragaria* (Tourn.) L.:
Phytophthora fragariae Hickmann (allegato II, parte A, lettera c), punto 7));
Arabis mosaic virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 1));
Raspberry ringspot virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 9));
Strawberry latent ringspot virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 12));
Tomato black ring virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 14));
- per *Prunus* L.:
Apricot chlorotic leafroll mycoplasma (allegato I, parte A, lettera e), punto 1, lettera b));
- per *Prunus avium* L.:
Cherry necrotic rusty mottle virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 5));
- per *Rosa* L.:
Rose wilt virus (allegato I, parte A, lettera e), punto 3));

Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.

<p>— per <i>Rubus</i> L.:</p> <p>Arabid mosaic virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 1));</p> <p>Raspberry ringspot virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 9));</p> <p>Strawberry latent ringspot virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 12));</p> <p>Tomato black ring virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 14));</p> <p>— per tutte le specie:</p> <p>organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (q).</p>	
<p>16 bis. Vegetali di <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus communis</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di pear decline mycoplasma (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (h)).</p>	<p>Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso, ai sensi del punto 16, constatazione ufficiale che negli ultimi tre periodi vegetativi completi in loco, si è proceduto ad estirpare i vegetali del campo di produzione e dei suoi immediati dintorni che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da pear decline mycoplasma.</p>
<p>16 ter. Vegetali di <i>Fragaria</i> (Tourn.) L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi. Gli organismi di cui sopra sono i seguenti:</p> <p>Strawberry latent «C» virus (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (m)).</p> <p>Strawberry vein-banding virus (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (n)).</p> <p>Strawberry witches' broom pathogen (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (o)).</p> <p>Strawberry crinkle virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 11)).</p> <p>Strawberry yellow edge virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 13)).</p>	<p>Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso, ai sensi del punto 16, constatazione ufficiale</p> <p>a) che i vegetali, escluse le piantine germogliate da semina</p> <p>— hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli,</p> <p>— ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi all'atto di tali controlli;</p> <p>b) che dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 16 ter, né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.</p>

17. Vegetali di *Malus punila* (Willd.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza dell'apple proliferation mycoplasma (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (a)).

Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 16 o 18, constatazione ufficiale:

1. che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da apple proliferation mycoplasma,

2. ovvero:

a) che i vegetali, escluse le piantine ottenute dal seme

— hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno l'apple proliferation mycoplasma, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli,

— ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno l'apple proliferation mycoplasma, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli;

b) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'apple proliferation mycoplasma né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

18. Vegetali di *Malus Mill.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi su *Malus Mill.*

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

Cherry rasp leaf virus (American) (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (c).

Tomato ringspot virus (allegato I, parte A, lettera e), punto 5 (c).

Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 16 o 17, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali:

— hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli,

	<p>— ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli;</p> <p>b) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 18, né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.</p>
<p>19. Vegetali delle seguenti specie di <i>Prunus</i>, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa del Sharka virus (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (1)):</p> <p><i>Prunus amygdalus</i> Batsch <i>Prunus armeniaca</i> L. <i>Prunus blireiana</i> André <i>Prunus brigantina</i> Vill. <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. <i>Prunus cistena</i> Hansen <i>Prunus curdica</i> Fenzl. and Fritsch. <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L. <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>institia</i> (L.) C.K. Schneid. <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi <i>Prunus glandulosa</i> Thunb. <i>Prunus holosericea</i> Batal. <i>Prunus hortulana</i> Bailey <i>Prunus japonica</i> Thunb. <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne <i>Prunus maritima</i> Marsh. <i>Prunus mume</i> Sieb. and Zucc. <i>Prunus nigra</i> Ait. <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch <i>Prunus salicina</i> L. <i>Prunus sibirica</i> L. <i>Prunus simonii</i> Carr. <i>Prunus spinosa</i> L. <i>Prunus tomentosa</i> Thunb. <i>Prunus triloba</i> Lindl. Altre specie di <i>Prunus</i> sensibili al Sharka virus</p>	<p>Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 16 o 20, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali, escluse le piantine ottenute da seme,</p> <p>— hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno il virus Sharka, mediante indicatori o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli,</p> <p>— ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno il Sharka virus, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli;</p> <p>b) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Sharka virus né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze;</p> <p>c) che si è proceduto ad estirpare i vegetali del campo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni simili al virus.</p>

20. Vegetali di *Prunus* L., destinati alla piantagione,

- a) originari di paesi nei quali si è avuto notizia della comparsa di determinati organismi nocivi su *Prunus* L.,
- b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi,
- c) ad eccezione delle sementi, originari di paesi extraeuropei, nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi.

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- per il caso di cui alla lettera a):
Tomato ringspot virus (allegato I, parte A, lettera e), punto 5));
- per il caso di cui alla lettera b):
Cherry raspleaf virus (American) (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (c)).
Peach mosaic virus (American) (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (d)).
Peach phony rickettsia (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (e)).
Peach rosette mycoplasm (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (f)).
Peach yellows mycoplasm (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (g)).
Plum line pattern virus (American) (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (i)).
X-disease mycoplasm (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (p));
- per il caso di cui alla lettera c):
Little cherry pathogen (allegato II, parte A, lettera d), punto 7)).

21. Vegetali di *Rubus* L., destinati alla piantagione,

- a) originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi su *Rubus* L.,
- b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi.

Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 16 o 19, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali
 - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli,
 - ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli;
- b) che dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 20 né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso, ai sensi del punto 16,

- a) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova,
- b) constatazione ufficiale
 - aa) che i vegetali
 - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- per il caso di cui alla lettera a):
Tomato ringspot virus (allegato I, parte A, lettera e), punto 5)).
Black raspberry latent virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 3)).
Cherry leaf roll virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 4).
Prunus necrotic ringspot virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 8).
- per il caso di cui alla lettera b):
Raspberry leaf curl virus (American) (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (k)).

adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli,

- ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli;

bb) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non siano stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 21 né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle sue immediate vicinanze».

10. Nella parte A, il testo del punto 22 è sostituito da quello del vecchio punto 20.

11. Nella parte A, il testo del punto 24 è sostituito dal testo seguente:

«24. Tuberi di patate originari di paesi terzi

Constatazione ufficiale:

- che i tuberi sono originari di regioni note per essere esenti da *Synchytrium endobioticum* di razze diverse da quella comune europea,
- che dall'inizio di un periodo appropriato non è stato rilevato alcun sintomo di *Synchytrium endobioticum* né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze, e
- che nel paese d'origine sono state rispettate le disposizioni ritenute equivalenti a quelle comunitarie relative alla lotta contro il *Corynebacterium sepedonicum*, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, se l'apparizione del *Corynebacterium sepedonicum* è nota in tale paese».

12. Nella parte A, è inserito il seguente punto:

«24 bis. Tuberi di patate (*Solanum tuberosum* L.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri ai sensi della direttiva 70/457/CEE.

Constatazione ufficiale che i tuberi

- appartengono a selezioni avanzate,
- sono prodotti nella Comunità e
- provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunità a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati, sono risultati esenti da organismi nocivi all'atto di tali controlli».

13. Nella parte A, punto 30 della versione inglese, i termini «and have been found free» sono sostituiti dai termini «which have been found free».

14. Nella parte A, punto 35, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal testo seguente:

«Vegetali con terra aderente originari di paesi extraeuropei».

15. Nella parte A, punto 38, i termini «e che nessun sintomo è apparso» sono sostituiti dai termini «e che *Ditylenchus dipsaci* non è apparso».

16. Nella parte B, punti 12 e 13, colonna di destra, sono aggiunti i termini: «Regno Unito (Irlanda del Nord)».

Articolo 5

L'allegato V della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue:

1. al punto 4, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

- «— Castanea, *Quercus*, compreso — quando è originario dei paesi dell'America settentrionale — il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
- *Ulmus*»;

2. dopo il punto 4 è aggiunto il seguente punto 4 bis:

- «4 bis. Corteccia isolata di *Quercus* L., ad eccezione di *Quercus suber* L.».

Articolo 6

L'allegato VIII, parte B, della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue: nel testo inglese, il titolo del certificato è sostituito dal titolo seguente:

«RE-FORWARDING PHYTOSANITARY CERTIFICATE».

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi

- all'articolo 4, punto 11, non oltre il 1° gennaio 1983;
- alle altre disposizioni della presente direttiva non oltre il 1° maggio 1980.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1980.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. RUFFINI
